



**Comune di
POLVERARA
(Provincia di Padova)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE,
VANTAGGI ECONOMICI
E CONTRIBUTI
AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI,
ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 07.12.2020

Sommario

ART. 1 - Finalità	3
ART. 2 - Oggetto.....	3
ART. 3 - Definizioni	3
ART. 4 - Materie escluse dall'ambito di applicazione	4
ART. 5 - Soggetti beneficiari	4
ART. 6 - Criteri per la concessione del patrocinio, attribuzione vantaggi economici e contributo	5
ART. 7 - Richiesta e concessione del patrocinio.....	7
ART. 8 - Richiesta e concessione di vantaggi economici.....	7
ART. 9 - Richiesta e concessione di contributo.....	8
ART. 10 - Obblighi dei soggetti beneficiari	9
ART. 11 - Stemma e marchi.....	10
ART. 12 - Revoca del patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo	11
ART. 13 – Erogazione del contributo	11
ART. 14 - Rendicontazione	11
ART. 15 - Controlli.....	12
ART. 16 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione	12
ART. 17 - Norme finali	12

ART. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Polverara, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto Comunale e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Polverara ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite. Si intende riferito all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet, etc.
- b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di co-organizzazione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa come l'agevolazione/esenzione di tariffe per l'utilizzo di sale comunali;
- c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione

dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ART. 5 - Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare del patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
 - b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti, i gruppi riconosciuti (comitati, organizzazioni di volontariato...), le singole persone fisiche, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto comunale.
2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo possono essere concessi a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale, ApS, OdV e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello istituzionale.
3. Non possono beneficiare del patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare della concessione contributo, ma solo di patrocinio e attribuzione vantaggi economici.
5. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico, nei riguardi di categorie economiche, a fronte dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 6 - Criteri per la concessione del patrocinio, attribuzione vantaggi economici e contributo

1. Attraverso la concessione del patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti all':
 - a) ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
 - b) ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
 - c) ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
 - d) ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
 - e) ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

2. Possono essere oggetto di patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo:
 - a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
 - b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
 - c) prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico gli utili della vendita;
 - d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità di cui al punto 1; di norma non possono rientrare corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 alle lettere b) e c) del presente regolamento, il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto. Non può essere concesso il patrocinio a siti web, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Polverara nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

3. Il patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:
 - a) non in contrasto con i principi e gli ideali espressi dalla Costituzione Italiana, con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale;
 - b) non in contrasto con i principi di uguaglianza e sussidiarietà;
 - c) non discriminatori per questioni di sesso, razza, stato sociale, handicap;
 - d) significatività dell'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Polverara e del suo territorio;
 - e) assenza di lucro;
 - f) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
 - g) realizzazione nel territorio del Comune o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
 - h) è concesso per la singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

4. In deroga al comma 3 lettera e), l'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Polverara e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore del paese e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il patrocinio richiesto per iniziative con profili commerciali e lucrativi, può altresì essere concesso, con provvedimento di Giunta comunale adeguatamente motivato, purché l'iniziativa risulti di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzata a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del comune e a condizione che gli utili siano devoluti in beneficenza

La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del Comune di Polverara patrocinante.

ART. 7 - Richiesta e concessione del patrocinio

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Polverara, secondo le modalità ivi indicate, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
4. Il patrocinio viene rilasciato con atto autorizzativo del Sindaco.

ART. 8 - Richiesta e concessione di vantaggi economici

1. Le domande di attribuzione dei vantaggi economici devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Polverara, secondo le modalità ivi indicate, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. L'attribuzione dei vantaggi economici può essere eccezionalmente concessa a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili.

4. L'attribuzione del vantaggio economico è attribuito con determina del Responsabile del servizio, con informazione al Sindaco o dell'Assessore di riferimento, che dovrà contenere:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

ART. 9 - Richiesta e concessione di contributo

1. Le domande di concessione di contributo deve essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Polverara, secondo le modalità ivi indicate, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.
4. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
5. La richiesta del contributo economico deve essere specificato espressamente con la relativa motivazione, presentando una idonea documentazione contabile dell'iniziativa e prevedendo successivamente la rendicontazione.
6. Il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate;
7. Il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;
8. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile del servizio competente che non si trovi in conflitto d'interesse. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della

natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

ART. 10 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, salute e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza, salute e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione, perfettamente puliti e riordinati, previo controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; l'eventuale costo delle spese di pulizia o ripristino della funzionalità, in caso di inosservanza delle presenti disposizioni, saranno addebitate all'utilizzatore;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione del patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - Stemma e marchi

1. Lo stemma del Comune di Polverara di seguito "stemma" è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Polverara in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti. Lo stemma, al quale è abbinato un logogramma con testo "Comune di Polverara" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.
3. L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.
4. L'uso dello stemma può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione Comunale. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.
5. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal responsabile dell'area competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

ART. 12 - Revoca del patrocinio, attribuzione vantaggi economici e concessione contributo

Con atto motivato può essere revocato il patrocinio, l'attribuzione di vantaggi economici e concessioni contributo quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

ART. 13 – Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avviene di regola, dopo la realizzazione dell'iniziativa, attività o progetto. In caso di richiesta motivata, la liquidazione delle somme spettanti può essere ripartita in due distinte quote: la prima, sino ad un massimo del 50%, ad inizio dell'attività, la seconda a conclusione.

ART. 14 - Rendicontazione

Per dar corso alla liquidazione del contributo deve essere presentata la relativa richiesta con allegata la seguente documentazione:

1. relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
2. per richieste di contributo inerenti la realizzazione di singole iniziative o progetti: dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - ai sensi del DPR 445/2000 - contenente il prospetto delle spese effettivamente sostenute, e prospetto delle entrate comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni ottenute da altri enti pubblici o privati;
3. per richieste di contributo inerenti il sostegno ad attività, realizzate sia autonomamente che in diretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale:
 - a) dettagliata relazione sulla specifica utilizzazione del contributo richiesto e sulle altre risorse utilizzate.
 - b) ove necessario, dichiarazione di avvenuto rilascio delle autorizzazioni amministrative per svolgere l'attività per cui è richiesto il beneficio ovvero avvenuto rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori per richieste di finanziamenti inerenti progetti e attività per la conservazione del patrimonio ambientale, storico e artistico.

ART. 15 - Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata.
2. Qualora il Patrocinio, lo Stemma e i relativi marchi del Comune siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire per la tutela dei propri interessi.
3. Le dichiarazioni sostitutive presentate verranno sottoposte a controlli, a cura dell'Area titolare del relativo procedimento per materia, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporterà la reiezione di ulteriori richieste di patrocinio.

ART. 16 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Sono a carico del Responsabile competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 17 - Norme finali

Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma non compatibile con la presente disciplina.